

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' POSSIDENTI DI BESTIAME DI SACROFANO

TITOLO I FINALITA' E BENI DELL'ENTE

Art. 1) Il presente regolamento si applica allo Statuto dell'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano. Le disposizioni in esso contenute possono essere derogate o modificate solo dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano.

Art. 2) L'università Possidenti di Bestiame di Sacrofano trae le sue origini nell'anno 1704, quando un gruppo di cittadini, maggiorenti del comune di *Scrofano* (nome originario del luogo) affittò in perpetuo e, successivamente acquistò per se e per tutti i cittadini residenti nel Comune, i terreni di proprietà della Congregazione del Buon Governo, da destinare essenzialmente a pascolo per il bestiame e a semina.

Art. 3) L'Università Possidenti di Bestiame, successivamente anche detta Ente, è un Ente Pubblico non economico con personalità giuridica di diritto privato secondo le previsioni della L. n. 168 del 20 novembre 2017, che persegue le finalità descritte nel suo Statuto.

Art.4) Nell'ambito delle sue attività e della sua autonomia l'Ente pone tra i propri scopi anche la diffusione dell'allevamento del bestiame bovino ed equino, in particolare di razza maremmana. Il perseguimento di tali attività si concretizza anche mediante la partecipazione e l'organizzazione di convegni, manifestazioni, fiere e corsi, nonché mediante l'erogazione di borse di studio ai Soci e ai figli dei soci iscritti a corsi di studio che abbiano attinenza all'agricoltura o alla zootecnia, nonché alla commercializzazione dei relativi prodotti.

Art. 5) Tra le attività dell'Ente è ricompresa la tutela del territorio e la conservazione dei valori ambientali del patrimonio amministrato e di quello del Comune di Sacrofano sul quale, *ab immemore*, esercita i diritti di pascolo e conosciuto come Bosco di Monte Musino.

Art. 6) L'Ente promuove lo sviluppo e il progresso civile dei propri Soci mediante azioni sinergiche con gli altri Enti presenti sul territorio quali il Comune di Sacrofano, l'Area Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio e l'Università Agraria di Sacrofano.

Art. 7) Il patrimonio dell'Ente è costituito da circa 198 ha di terreno. I terreni dell'Ente, ai sensi della L. 1766/1927 e s. m. e i. e del successivo decreto di esecuzione di cui al R.D. 332/1928, si dividono in terreni di categoria A e terreni di categoria B. Sui terreni di categoria A è consentito il solo pascolo. In casi eccezionali determinati o dalla necessità di procedere alla disinfestazione o bonifica degli stessi, laddove accertata la presenza di parassitosi animale da parte delle competenti autorità o, dall'eccessiva presenza di vegetazione infestante tale da rendere inservibile il fondo come pascolo, detti terreni possono essere destinati alla semina di essenze foraggere, di cereali o di quant'altro il Consiglio di Amministrazione dell'Ente riterrà opportuno. I terreni di categoria B saranno destinati abitualmente anch'essi a pascolo, salva diversa decisione di utilizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) Il transito sui fondi dell'Ente, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, è consentito ai non soci e ai non utenti soltanto su strade comunali e su tratturi risultanti dalle mappe catastali del Comune di Sacrofano o dell'Istituto Geografico Militare.

Art. 9) I terreni relitto di demanio civico ormai inutilizzabili per l'esercizio dei diritti collettivi, potranno essere alienati o destinati ad uso diverso. I proventi dalle alienazioni o da qualunque diverso utilizzo dei terreni del demanio civico dell'Ente verranno destinati al reintegro del patrimonio di quest'ultimo e, ove ciò non sia possibile, in opere durature e permanenti dirette alla conservazione del demanio civico.

Art. 10) Fermo restando quanto disposto dal Regio Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici n. 729/29, sui terreni concessi con il predetto decreto e con l'obbligo di miglioria, i concessionari degli stessi sono tenuti al pagamento dei canoni di natura enfiteutica. L'affrancazione di detti terreni verrà concessa dall'Ente su richiesta degli interessati, a condizione che siano state rispettate le disposizioni della L. 1766/1927 e s. m. e i. e previo pagamento del capitale di affrancazione. Nei casi diversi, gli interessati potranno adire l'istituto della legittimazione, ove si tratti di fondi non edificati o a quello dell'alienazione, qualora si tratti di terreni edificati abusivamente.

Art. 11) Sui lotti di terreno siti nel comprensorio denominato "Noce Cristo", concessi in locazione dall'Ente e destinati esclusivamente a ricovero di bestiame o ad orti, l'Ente applicherà annualmente un canone di locazione mediante approvazione del ruolo da parte del Consiglio di Amministrazione e visibile presso la propria sede a richiesta degli interessati. Detti fondi, in ossequio al principio di non usucapibilità dei beni di demanio civico, sono e restano di proprietà dell'Ente e, di essi non è consentito un uso diverso da quello per il quale furono concessi

Art. 12) E' fatto obbligo al Presidente di segnalare alle competenti autorità, ove ne ricorrano gli estremi, eventuali usi diversi dei beni di cui al precedente articolo; è fatto parimenti obbligo ai Consiglieri dell'Ente di segnalare al Presidente ogni variazione o

alterazione dei luoghi, qualora ne vengano a conoscenza. Sui fondi sui quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento siano state effettuate opere di urbanizzazione non autorizzate dall'Ente o difformi dalla loro originaria destinazione, l'Ente applicherà un canone di locazione rapportato al loro effettivo utilizzo.

Art. 13) Per tutte le attività che comportino la valutazione o l'estimo di beni immobili l'Ente dovrà avvalersi di un Perito demaniale iscritto all'apposito elenco regionale e designato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II DEI SOCI E DEGLI UTENTI DELL'ENTE

Art. 14) L'appartenenza all'Ente si distingue in Soci e Utenti.

Possono essere Soci dell'Ente, oltre a quelli individuati dall'art. 12) dello Statuto, soltanto i cittadini maggiorenni residenti sul territorio del Comune di Sacrofano da almeno dieci anni che siano proprietari di almeno due capi di bestiame bovino effettivamente pascolanti sui fondi dell'Ente.

Art. 15) Possono essere Soci anche i proprietari di bestiame bovino titolari di contratto di soccida, così come previsto dagli artt. 2170 e ss. c.c. purché in possesso di tutti i requisiti richiesti a tal fine, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Fida Pascolo.

Art. 16) Possono essere Utenti dell'Ente i cittadini residenti nel Comune di Sacrofano proprietari di bestiame equino; possono essere Utenti dell'Ente anche i proprietari di bestiame bovino che non posseggano tutti i requisiti per essere Soci. Lo status di Utente e tutti i diritti che ne derivano, viene acquisito solo previa domanda al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e solo dopo che questa sia stata accettata.

Art. 18) Sono sospesi dallo status di socio e, dall'esercizio dei diritti che ne conseguono, coloro i quali si siano resi morosi nei confronti dell'Ente, finché non abbiano saldato il loro debito; sono sospesi dallo status di socio e, dall'esercizio dei diritti che ne conseguono anche coloro i quali non pascolino effettivamente il proprio bestiame sui fondi dell'Ente, Finché non vi abbiano fatto ritorno.

Art. 19) Perde la qualifica di Socio il cittadino che rifiuta il pagamento del debito a seguito di ingiunzione effettuata a norma di legge. Perde la qualifica di Socio il cittadino che abbia trasferito la sua residenza finché non la riporti sul territorio del Comune di Sacrofano.

Art. 20) Entro il 30 dicembre di ogni anno l'Ente provvederà, mediante adozione di delibera, ad aggiornare la lista dei soci ai sensi di quanto previsto dal presente

regolamento. La lista dei Soci è visibile da parte dei Soci che ne abbiano interesse, in qualunque epoca dell'anno, previa richiesta scritta da presentare alla segreteria dell'Ente, che comunicherà la data e l'ora in cui si potrà prendere visione della stessa.

Art. 21) Le nuove iscrizioni saranno eseguite su domanda degli interessati, da rendersi personalmente all'Ente in carta libera. Alla domanda d'iscrizione dovrà essere allegata dichiarazione di provenienza del bestiame (mod. 4) e certificazione rilasciata dalla ASL competente per territorio, di avvenuta vaccinazione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s. m. e i.. Qualora il bestiame provenga da un fondo al di fuori del Comune di Sacrofano, antecedentemente all'immissione al pascolo dovrà essere consegnata all'Ente certificazione veterinaria, rilasciata dalla ASL di provenienza, attestante il perfetto stato di salute del bestiame che si intende immettere al pascolo. L'Ente in ogni caso, si riserva di prendere visione del registro di stalla del domandante l'ammissione nonché delle fatture di acquisto del bestiame. L'Ente si riserva altresì il diritto di segnalare all'autorità finanziaria l'immissione di consistenti quantità di capi di bestiame sui fondi del proprio demanio civico.

Art. 22) L'Ente può in ogni momento, limitare il diritto di utenza laddove la superficie del territorio della stessa amministrato o utilizzato, sia insufficiente alle necessità di alimentazione del bestiame bovino dei Soci.

Art. 23) Contro le decisioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso al tribunale ordinario, secondo le modalità previste dalla legge.

Art.24) Ai soli soci compete l'elezione del Presidente dell'Ente e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui uno di minoranza.

TITOLO III

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 26) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti nella lista dei Soci che risulta approvata per ultima, con le modalità di cui al precedente art. 20) del presente Regolamento.

Art. 27) Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie, esse sono convocate dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Art. 28) La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene mediante pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio sito presso gli uffici dell'Ente e mediante pubblicazione

sull'albo pretorio elettronico presente sul sito istituzionale dell'Ente e raggiungibile all'indirizzo web www.upbsacrofano.it, dieci giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere luogo, giorno e ora della convocazione nonché l'elenco sommario degli argomenti da trattare.

Art. 29) E' fatto obbligo al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, da parte del Consiglio di Amministrazione, per informare i Soci sulle attività e sugli obiettivi da perseguire e , in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, per rendere conto delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti

Art. 30) L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata anche quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri o la metà più uno dei Soci iscritti nella lista di cui al precedente art. 20).

Art. 31) L'Assemblea dei Soci delibera su:

- la soppressione dell'Ente ai sensi dell'art. 26 della L. n. 1766/1927;
- gli acquisti di beni immobili, accettazione di lasciti, donazioni e su qualunque variazione in accrescimento del patrimonio immobiliare dell'Ente;
- l'alienazione di beni immobili, salvo quelle previste dalla L.R. n.1 del 1986, per cui è competente il Consiglio di Amministrazione;
- contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, nonché sulle transazioni sopra diritti immobiliari;
- sulle modifiche dello Statuto dell'Ente.

Art. 32) L'esercizio delle prerogative esercitate dall'Assemblea dei Soci a norma del presente Regolamento è effettuato nel rispetto del disposto della L. n. 1766/1927.

Art. 33) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente resta in carica per cinque anni. Se alla scadenza del quinquennio, per qualunque ragione, non è stato ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, questi resta in carica adottando soltanto gli atti urgenti e indifferibili, svolge inoltre, le sole attività di ordinaria amministrazione.

Art. 34) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con le modalità previste dall'art. 25) dello Statuto.

Art. 35) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e le adunanze sono valide se vi partecipa almeno la metà dei consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni vengono effettuate in modo palese salvo non ricorrano i motivi previsti dalla L. n. 675/1996 e s. m. e i.. In tal caso le decisioni assunte dal Consiglio vengono adottate con voto segreto.

Art. 36) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, esse devono essere inviate al Consiglio dell'Ente e devono essere assunte immediatamente al protocollo

dell'Ente. Non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, con delibera, deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario nominando quale nuovo consigliere il primo dei non eletti, con sistema analogo a quello adottato per gli Enti Locali.

Art. 37) In caso di dimissioni contestuali e contemporanee della metà più uno dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente viene sciolto, ai sensi del disposto dell'art. 39) della L. 142/1990, così come modificato dall'art. 5) della L. 127/1997. In tal caso il Segretario disporrà senza indugio l'indizione di nuove elezioni alla prima data utile.

Art. 38) Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto. La decadenza dalla carica viene notificata all'interessato dal Segretario mediante comunicazione scritta. Entro dieci giorni il Consiglio provvede alla surroga mediante deliberazione.

Art. 39) Il Consiglio approva il conto consuntivo presentato dal Segretario Tesoriere dell'Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Spetta al Consiglio, dietro proposta del Presidente, la nomina del Comitato dei Revisori, per la compilazione della revisione da allegare al conto consuntivo.

Art. 40) Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.41) Le funzioni di Consigliere sono gratuite. Il consigliere che viaggia per conto dell'Amministrazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute purché regolarmente documentate nelle forme stabilite dalla Legge. Del rimborso spese ai Consiglieri è responsabile il Segretario.

Art. 42) Il consigliere che occasionalmente presta la propria attività per la manutenzione ordinaria dei beni dell'Ente, quali riparazioni urgenti di recinzioni o fontanili, ha diritto al corrispettivo previsto per prestazioni analoghe da parte di operai terzi.

Art. 43) Il Presidente esercita le prerogative previste dagli artt. 36), 37) e 38) dello Statuto.

Art. 44) Il Presidente dell'Ente può esercitare più mandati consecutivi.

Art. 45) Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, nomina il Segretario.

Art. 46) Il Segretario svolge tutte le funzioni previste dagli artt. 41), 42) 43) e 44) dello Statuto ed è responsabile degli atti amministrativi a lui affidati nonché delle procedure di attuazione delle deliberazioni.

Art. 47) La carica di Segretario può essere assunta soltanto da soggetti che abbiano conseguito il titolo di Laurea Magistrale in una disciplina giuridica o economica o, che abbiano maturato una precedente esperienza ricoprendo la medesima carica presso altri Enti di gestione dei diritti di uso civico, per una durata di almeno dieci anni.

Art. 48) Il Segretario dell'Ente è inquadrato in posizione analoga a alla prima qualifica dirigenziale dei dipendenti della Regione Lazio e a lui spetta lo stipendio stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nonché le competenze previste dalla L.R. n. 20 del 22 febbraio 1992.

Art. 49) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nomina il Comitato dei Revisori.

Art. 50) Il Comitato dei Revisori è composto da 2 Soci che non ricoprono altre cariche all'interno dell'Ente.

Art. 51) Il Comitato dei Revisori collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente; assiste e coadiuva il Segretario nella compilazione del bilancio di previsione annuale e nella compilazione del conto consuntivo. Il Comitato dei Revisori ha il dovere di allegare la relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

TITOLO IV

DELLA GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE E DELL'UTILIZZO DELLE TERRE

Art. 52) Tutti i soci e gli Utenti dell'Ente sono tenuti a concorrere alle spese sostenute dall'Amministrazione, mediante il pagamento della tassa di fida pascolo e delle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione, per il godimento dei beni di uso civico, in dipendenza del disposto della L. n. 1766/1927.

Art. 53) L'Ente ha autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe e dell'applicazione della tassa fida pascolo, adeguandosi ai principi di equità.

Art. 54) L'esercizio del diritto di uso civico di pascolo è subordinato al pagamento della tassa fida pascolo, applicata ad ogni singolo capo di bestiame pascolante sui fondi del demanio dell'Ente.

Art. 55) Sono ammessi al pascolo esclusivamente Bovini ed Equini. La tassa fida pascolo è applicata in maniera differenziata a secondo della specie animale e dell'età della stessa. Sono soggetti al pagamento della tassa fida pascolo soltanto bovini ed equini di età superiore ad un anno. Ai suddetti capi, fino al raggiungimento del secondo anno di età viene applicata la tassa fida pascolo in misura ridotta.

Art. 56) L'Ente, mediante adozione di apposita deliberazione, determina l'importo della tassa da applicare ai capi di cui al precedente art. 55).

Art. 57) Il ruolo della tassa fida pascolo è redatto a cura del Segretario e deve contenere:

- a) generalità del Socio o dell'Utente;
- b) quantità di bestiame fidato suddivisa per specie e per età;
- c) importo da pagare.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può decidere di frazionare il pagamento della tassa fida pascolo, in un massimo di due rate, a coloro i quali ne facciano richiesta.

Art. 58) Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre dell'anno precedente all'applicazione della tassa fida pascolo, ciascun Socio e ciascun Utente è tenuto a presentare domanda di ammissione al pascolo degli animali di sua proprietà.

La domanda di ammissione debitamente sottoscritta deve contenere:

- a) generalità del Socio o Utente;
- b) recapiti telefonici e indirizzo e-mail;
- c) quantità di bestiame posseduta suddivisa per specie e per età;
- d) copia di documentazione idonea al riconoscimento di ciascun capo.

Art. 59) Per i capi di nuova immissione, il Socio o Utente dovrà presentare preventiva domanda e i capi potranno essere introdotti nei pascoli soltanto ad autorizzazione avvenuta, previa esibizione dei certificati veterinari comprovanti il loro regolare stato di salute.

Art. 60) Tutti i capi fidati dovranno essere identificati ed identificabili secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.).

Art. 61) I proprietari dei capi pascolanti sui fondi del demanio civico dell'Ente sono tenuti a sottoporre gli stessi a tutte le vaccinazioni prescritte dalla legge e ad ottemperare alle prescrizioni impartite dai servizi veterinari della ASL competente per territorio.

Art. 62) Il mancato adempimento di quanto previsto al precedente art. 61) comporta l'immediato allontanamento del bestiame dai pascoli dell'Ente, da effettuarsi a cura e spese del proprietario dello stesso. Non provvedendovi il proprietario, vi provvederà l'Ente, avvalendosi dell'ausilio di agenti di P.G., con addebito di tutte le spese di rimozione e di mantenimento, nei confronti del proprietario.

Art. 63) Il bestiame di cui al precedente art. 62) nelle more dell'inerzia del proprietario, verrà trattato secondo quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.).

Art. 64) Trascorso il termine del stabilito di precedente art. 58), l'Ente, attraverso un proprio incaricato o avvalendosi dell'ausilio di agenti di P.G, procederà al censimento di tutti i capi di bestiame pascolanti sui fondi del proprio demanio civico, provvedendo all'iscrizione d'ufficio dei capi per i quali non risulti presentata la domanda di immissione al pascolo di cui al precedente art. 58) segnalando eventuali abusi alle competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 65) Ai proprietari dei capi, che al termine del censimento verranno iscritti d'ufficio, sarà applicata una sanzione pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni capo non regolarmente fidato.

Art. 66) Il Presidente ha l'obbligo di segnalare alle competenti Autorità Giudiziarie I proprietari di capi di bestiame eventualmente immessi abusivamente sui fondi del demanio civico dell'Ente ai fini dell'applicazione degli artt. 636 e 639 bis Codice Penale (Pascolo abusivo). I capi non identificati in quanto privi dei prescritti mezzi di riconoscimento saranno segnalati alle competenti autorità le quali adotteranno le misure previste dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320.

Art. 67) Dell'eventuale cattura e mantenimento dei capi per i quali non sia possibile risalire al proprietario, l'Ente darà immediata comunicazione alle autorità di P.S. competente per territorio nonché ai servizi veterinari ASL.

Art.68) Poiché l'Ente è costituito da una sola categoria di Soci, alla quale appartengono i soli proprietari di bestiame bovino, il Consiglio può, con apposita e motivata delibera, limitare l'immissione al pascolo di bestiame equino, allorquando i fondi appartenenti al demanio della stessa non siano sufficienti a garantire il pascolo all'intera popolazione bovina. In casi eccezionali il Consiglio, con apposita e motivata delibera, può limitare l'accesso al pascolo anche di bestiame bovino, allorquando venga superato il rapporto UBA/territorio.

Art. 69) L'Ente da atto in ogni caso, a chi ne abbia titolo, che il diritto di esercizio dell'uso civico di pascolo può essere esercitato anche presso l'Ente consimile, Università Agraria di Sacrofano, costituita anch'essa per l'esercizio dei diritti di uso civico.

Art. 70) Il Consiglio può escludere dal pascolo anche i terreni di categoria a), secondo la definizione ad essi data dalla L. n. 1766/27, allorquando sia stata accertata la presenza di parassitosi animale e i terreni stessi necessitano di essere bonificati mediante coltura.

Art. 71) Le entrate dell'Ente, oltre che dalla tassa di fida pascolo e da eventuali contributi erogati, sia da privati che da Enti superiori, sono costituite dai proventi derivanti dalla coltivazione dei terreni o dall'affitto degli stessi, qualora siano esuberanti in proporzione alla popolazione animale immessa al pascolo, dall'affitto

delle aree della località Noce Cristo, dai canoni di natura enfiteutica gravanti sulle quote assegnate con Decreto del R. Commissario per gli Usi Civici n. 279/1929 non ancora affrancate, dalle alienazioni effettuate a norma della L. n. 1/1986 e s. m. e i., dalle alienazioni dei relitti di demanio civico, dall'avanzo di amministrazione dalle rendite derivanti dall'eventuale possesso di titoli.

Art. 72) La riscossione dei canoni di affitto delle aree site in Noce Cristo avviene mediante ruolo contenente il nome dell'affittuario, la superficie occupata, e l'importo del canone che il Consiglio di Amministrazione adotta mediante deliberazione.

Art. 73) I ruoli per la riscossione dei canoni di cui ai precedenti articoli sono emessi a cura del Segretario, entro il 20 settembre di ciascun anno e il pagamento degli stessi dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento degli avvisi di pagamento.

Art. 74) I proventi dalle affrancazioni, alienazioni e legittimazioni saranno impiegati per la gestione dell'Ente privilegiando la costruzione di opere durature e permanenti.

Art. 75) I movimenti economici dell'Ente devono avvenire a firma congiunta del Presidente e del Segretario. Per fare fronte alle piccole spese è consentita la disponibilità di un fondo economato non superiore ad € 1.000,00 (mille/00) sotto la diretta responsabilità del Segretario il quale su apposito registro dovrà annotare le spese sostenute.

Art. 76) Tutti i beni dell'Ente, sia mobili che immobili, devono essere censiti in apposito inventario, della cui corretta tenuta è responsabile il Segretario.

Art. 77) Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

IL SEGRETARIO
Dott. Alessandro F. Ercolani

IL PRESIDENTE
Enrico Granori

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 18 febbraio 2021
Entrato in vigore il 5 marzo 2021 in mancanza di azioni impugnative.